

L'IVA è applicata alla TIA e non alla TASSA Rifiuti solidi urbani.

Con Risoluzione n.250 del 17/06/2008 l'Agenzia delle entrate ha confermato il proprio orientamento (risoluzione n.25/2003) sull'imponibilità della tariffa ai fini IVA, sulla base delle disposizioni contenute nell'art. 238 del D.lgs. n.152/2006.

Con sentenza n° 233/2009 la Corte Costituzionale ha affrontato e risolto il tema della natura giuridica della Tariffa di Igiene Ambientale (T.I.A.), configurandola quale entrata di natura tributaria. Da ciò ne è derivata la non applicabilità del regime IVA alle richieste di pagamento emesse da quei comuni che hanno già adottato il regime tariffario per la copertura dei costi riferiti alla gestione dei rifiuti urbani ed assimilati.

Il Comune di San Martino in Rio, come altri enti con regime di tassa anziché tariffa, è al di fuori di tale diatriba, in quanto ancora in regime tributario secondo le disposizioni del D.L.vo 507/93, non ha quindi applicato la T.I.A ma bensì la Tassa rifiuti solidi urbani.

Pertanto gli avvisi di pagamento emessi non contengono l'applicazione dell'IVA, bensì le addizionali di legge (15%) come previste dalla normativa riferita alla tassa (Ta.R.S.U.) e tuttora applicabili.

La tassa si configura come prelievo legato ad un atto dell'autorità, Ente impositore-Comune, rappresenta un contributo che ogni cittadino deve a fronte delle spese sostenute dall'Ente per l'igiene ambientale, è un'obbligazione avente come presupposto la fruizione di un servizio pubblico e come tale ha connotati tributari, fra questi l'esenzione dall'applicazione dell'IVA e la giurisdizione per controversie riservata alla Commissioni Tributarie.

La tariffa (TIA) è un corrispettivo, sganciato dalla logica fiscale, non considera la capacità contributiva ed è assoggettata ad IVA, aliquota agevolata del 10%, in quanto costituisce il corrispettivo per il servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani incassato direttamente dal gestore del suddetto servizio.

Con il presente comunicato si invitano, quindi, i titolari di utenze domestiche (abitazioni) e non domestiche (attività commerciali, artigianali, ecc.) che versano la tassa rifiuti a non presentare istanza di rimborso per l'IVA, **in quanto la stessa, come specificato, non è applicata** agli avvisi di pagamento emessi a loro carico.

Il funzionario responsabile

Rag. Patrizia Barbieri